Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 gennaio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1342.**

Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. I posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo di tempo saranno attribuiti in aumento ai due concorsi secondo le aliquote di cui al successivo articolo 2.

I concorsi predetti saranno giudicati da un'unica commissione.

Art. 2.

(*Requisiti per la partecipazione ai concorsi Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi*)

I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esame e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno.

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere *a*) e *b*), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero o della laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 3.

(*Prove e programmi del concorso per esami e titoli*)

Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

(*Punteggio per il concorso per esami e titoli*)

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro per la pubblica istruzione su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

Art. 5.

(*Punteggi per il concorso per titoli*)

La commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

Art. 6.

(*Commissione giudicatrice dei concorsi*)

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da:

un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

un ispettore centrale;

un ispettore scolastico.

Non si può fare parte della commissione per due concorsi consecutivi.

Alla commissione è aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

Art. 7.

(*Nomina dei vincitori del concorso*)

I vincitori del concorso per esame e titoli e quelli del concorso per titoli all'atto dell'immissione in ruolo saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui al precedente articolo 2, comma primo, lettera *b*), e di uno per il concorso di cui al medesimo articolo 2, comma primo, lettera *a*), secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esame e titoli.

Art. 8.

(*Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti*)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

Per la durata dell'incarico, l'ispettore scolastico percepisce la doppia indennità di direzione.

Art. 9.

(*Norme transitorie*)

Nella prima applicazione della presente legge saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando, ed il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 10.

(*Aumento dell'organico degli ispettori scolastici*)

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

a) dal 1° ottobre 1968 n. 345 posti;
b) dal 1° ottobre 1969 n. 365 posti;
c) dal 1° ottobre 1970 n. 385 posti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(*Disposizioni abrogative*)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. **1343**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di afrlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 159. — GRECO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Art. 1.

Il comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore del cinematografo, ad esso trasferite o da esso acquisite a' sensi di legge ».

Art. 2.

I primi due comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

« Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti fra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è sostituito dal seguente:

« I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. 1344.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Audiologia », presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 28 agosto 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Audiologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 156. — GRECO.

Repertorio n. 517

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Audiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì ventotto del mese di agosto in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Università degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto della amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal dott. Luigi Lovera di Maria, nato a Torino il 6 giugno 1911, direttore di divisione residente in Torino, via XX settembre, 88, a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università in data 13 luglio 1967 (che si allega sub. *A*);

Nobile cav. dott. Timoteo, nato a S. Maria della Versa (Pavia) il 24 settembre 1915 e residente in Torino, via Napione, 51 nella sua qualità di assessore delegato con atto notaio Ghiggia, rep. n. 75931, registrato a Torino il 28 ottobre 1966 al n. 21987 che, in copia autenticata si allega sub *B*, di cui si dà lettura, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 13 febbraio 1967 aprovato dalla G.P.A. in data 7 marzo 1967 (che si allega sub. *B*);

Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso Canavese il 9 settembre 1902 e residente in Ivrea, via Arduino n. 4 nella sua qualità di presidente della giunta provinciale a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 19 aprile 1967, approvata dalla G.P.A. in data 11 maggio 1967 (che si allega sub. *C*);

Della Casa comm. rag. Filippo, nato a Torino il 28 novembre 1901 e residente in Torino, via Giacomo Medici n. 41, nella sua qualità di consigliere anziano del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in sostituzione del presidente e del vice presidente, impediti, assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo il 9 novembre 1905 e residente in Torino, corso Re Umberto n. 65 nella sua qualità di condirettore generale della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 1° febbraio 1967 (che si allega sub. *D*);

De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico il 30 agosto 1902 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris, 111, nella sua qualità di segretario del consiglio di amministrazione della Fiat a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della S.p.A. Fiat in data 20 giugno 1967 (che si allega sub. *E*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue:

1) che con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 dell'8 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1966, è stato istituito nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, l'insegnamento complementare di « Audiologia »;

2) che detto insegnamento viene attualmente ricoperto per incarico;

3) che l'« Audiologia » è una nuova disciplina che negli ultimi tre decenni ha assunto una importanza sempre maggiore dal punto di vista scientifico, tecnico, semeiologico e sociale, prendendo la fisionomia di una materia con ampie basi scientifiche ed un corpo di dottrina suo proprio; tale fatto è dimostrato dalla costituzione di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali e da una serie di studi e di ricerche sulle metodiche per la prevenzione e la cura dei vari tipi di sordità, per il controllo sistematico della funzione uditiva nell'età prescolare e scolare, per la rieducazione dei sordastri e dei sordi e per la preparazione di personale tecnico qualificato per la pedo-audiologia;

4) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico, ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 28 luglio 1966, 7 giugno 1967 e 13 luglio 1967, hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Audiologia »;

5) che la città di Torino con deliberazione in data 13 febbraio 1967, la provincia di Torino con deliberazione in data 19 aprile 1967, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazione in data 1° febbraio 1967 e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino con deliberazione in data 20 giugno 1967, hanno assunto l'impegno di concorrere in quote uguali (corrispondenti ciascuna ad 1/4 del complessivo carico finanziario) al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Audiologia ».

Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Gli enti: città di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di « Audiologia » si impegnano a versare in quote uguali — corrispondenti ciascuna ad 1/4 del relativo carico finanziario — all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a)*, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a)* del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b)*.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Audiologia ». L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b)*, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di « Audiologia » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di « Audiologia ».

Art. 8.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, numero 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su dieci facciate intere e parte della undecima di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

F.to in originale: Mario ALLARA
Filippo DELLA CASA
avv. Gianni Oberto TARENA
Carlo ZURLETTI
Salvatore DE DOMINICIS
Timoteo NOBILE
Luigi LOVERA di Maria
Adolfo LOLLI, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 30 agosto 1967, n. 1696, vol. 40. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *Esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967.

Assegnazione di un membro alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e sue successive modificazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1966, numero 10390, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1966, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 102, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Vista la lettera in data 9 settembre 1967, n. 1352, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del genio civile dott. ingegnere Luigi Giangrossi venga chiamato a far parte della delegazione in parola, in sostituzione del dott. ing. Luigi Lancetti, nominato presidente del Magistrato alle acque di Venezia;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi è nominato membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in sostituzione del dottor ing. Luigi Lancetti nominato presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Registro n. 26, *foglio n.* 318

(161)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Torreglia (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 dicembre 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona fra Torreglia Alta e il monte Rua, comune di Torreglia (Padova);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torreglia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè interposta ed adiacente alle località del monte Rua e di Torreglia Alta, vincolate ai sensi della precitata legge, completa più efficacemente e compiutamente le suggestive visioni e la particolare atmosfera delle zone già tutelate e dell'ambiente locale, in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura, e, inoltre, per la ricchezza della vegetazione forma un quadro naturale di particolare bellezza;

Decreta:

La zona fra Torreglia Alta e il monte Rua sita nel territorio del comune di Torreglia (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord della strada vicinale Cicogna; ad ovest dal confine del comune di Teolo; a sud dalla linea di confine comprendente i mappali n. 140 - 183 e prosegue lungo un tratto della strada vicinale della Casetta, il confine nord del mappale 97 e 100, il confine est dei mappali 100, 101, 102, quindi riprende un tratto della strada vicinale della Casetta, proseguendo sulla strada vicinale Carpané, per concludersi con la strada vicinale Cicogna, comprendendo i mappali 175, 176, 46 del foglio 15° e mappali 242, 248 del foglio 11°.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Torreglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova

Verbale della seduta del 7 dicembre 1965

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 7 dicembre 196[illegible] (ore [illegible]9), presso il palazzo della

prefettura di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Esaminati attentamente i vari aspetti della zona — sulla quale è già stato precedentemente effettuato un sopraluogo — la commissione ad unanimità, delibera di proporre ad integrazione delle decisioni prese nella riunione in premessa richiamata, l'estensione di un vincolo di protezione previsto dalla citata legge alla zona — sita in territorio del comune di Torreglia — zona che nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale è delimitata secondo lo stralcio dai fogli XI - XIV - XV:

a nord dalla *strada vicinale Cicogna*; ad ovest dal confine del comune di Teolo; a sud dalla linea di confine comprendente i mappali 140-183 e prosegue lungo un tratto della strada vicinale della Casetta, il confine nord del mappale 97 e 100, il confine est dei mappali 100, 101, 102, quindi riprende un tratto della strada vicinale della Casetta, proseguendo sulla strada vicinale Carpané, per concludersi con la strada vicinale Cicogna, comprendendo i mappali 175, 46 del foglio 15° e mappali 242, 248 del foglio 11°.

(154)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Chianciano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'antico nucleo caratteristico del comune di Chianciano e la zona adiacente;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chianciano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte delle signore Angelotti e di alcuni proprietari di Chianciano, capolista Dino Crociani; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona formata dall'antico nucleo caratteristico di Chianciano ed area adiacente fino alla strada statale 146 costituisce un complesso di assoluta ed inscindibile unitarietà e di grande bellezza non solo per la spontanea concordanza e fusione degli aspetti naturali con l'opera dell'uomo, ma anche per la particolare attrattiva della visione panoramica che si gode lungo la suddetta statale 146;

Decreta:

La zona costituita dall'antico nucleo caratteristico del comune di Chianciano ed area adiacente ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

A partire dal bivio della strada per Montepulciano in prossimità del centro abitato, linea retta fino a piazza Indipendenza (lato Chiusi); segue poi la strada statale 146 fino al confine del territorio comunale. Da questo punto, linea retta fino all'incrocio di viale Trasimeno con via Circonvallazione e il viale Dante, fino a ricongiungersi col bivio della strada per Montepulciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Chianciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusto l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 dicembre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 15 *aprile* 1966

L'anno millenovecentosessantasei (1966), il giorno 15 del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore undici, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CHIANCIANO - Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, rilevato che l'antico nucleo caratteristico di Chianciano e la zona adiacente fino alla strada statale 146 costituiscono un complesso di assoluta ed inscindibile unitarietà e di grande bellezza non solo per la spontanea concordanza e fusione degli aspetti naturali con l'opera dell'uomo, ma anche per la particolare attrattiva della visione panoramica che si gode lungo la suddetta statale 146, all'unanimità propone di vincolare la zona così delimitata:

A partire dal bivio della strada per Montepulciano in prossimità del centro abitato, linea retta fino a piazza Indipendenza (lato Chiusi); segue poi la strada statale 146 fino al confine del territorio comunale. Da questo punto, linea retta fino all'incrocio di via Trasimeno con via Circonvallazione e il viale Dante, fino a ricongiungersi col bivio della strada di Montepulciano.

(152)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1958, con il quale il dott. Ettore Fiorillo è stato nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la comunicazione con la quale il Ministero del tesoro ha provveduto a designare il dott. Giuseppe Santoro quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio dei sindaci, in sostituzione del dott. Ettore Fiorillo, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Santoro, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dottor Ettore Fiorillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(317)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Bari;

Viste le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con lettera 21 dicembre 1967, n. 19259;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Bari per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Lasorsa dott. Primiano, Casalino cav. Francesco, Borrelli ing. Enrico, Caizzi rag. Mario, Dentamaro Nicola, Giodice Mario e Pignataro prof. Pasquale.

Membri supplenti:

Crudo dott. Antonio, De Corato dott. Sebastiano e Giannuli cav. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(325)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della « Cooperativa di elettricità del Ledrut » Martignacco, soc. coop. a r. l., in liquidazione, con sede in Martignacco (Udine).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687615 del 17 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della « Cooperativa di elettricità del Ledrut » Martignacco, società coop. a r. l., in liquidazione, con sede in Martignacco (Udine), via Liciniana;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Cooperativa di elettricità del Ledrut » Martignacco, soc. coop. a r. l., in liquidazione, con sede in Martignacco (Udine), via Liciniana, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Cooperativa di elettricità del Ledrut » Martignacco, soc. coop. a r. l., in liquidazione, con sede in Martignacco (Udine), via Liciniana, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Cooperativa di elettricità del Ledrut » Martignacco, soc. coop. a r. l., in liquidazione, con sede in Martignacco (Udine), via Liciniana, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1967

(431) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1968.

Revoca delle autorizzazioni concesse alla ditta « Farmaceutici Giacomini » S.r.l. per la produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici, nella officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2291 in data 25 luglio 1958 e n. 2327 in data 6 agosto 1958 con i quali la ditta « Farmaceutici Giacomini » S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Livinallongo, 3, rispettivamente preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche: fiale, compresse, confetti, suppositori, soluzioni, polveri e pomate nonchè specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Visto che dalla ispezione tecnica effettuata il 3 ottobre 1966 è risultato che i locali della officina farmaceutica suindicati sono stati occupati da altra industria che non esplica alcuna attività nel campo farmaceutico;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrano, pertanto, gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate d'ufficio le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla ditta « Farmaceutici Giacomini » S.r.l. per la officina farmaceutica sita in Milano, via Livinallongo n. 3, con i decreti ACIS n. 2291 in data 25 luglio 1958 e n. 2327 in data 6 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1968

(343) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Palaia (Pisa).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Vista la deliberazione in data 9 gennaio 1967, con la quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, nel riconfermare la deliberazione adottata il 12 giugno 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, i terreni boschivi — come sottospecificati — siti nel comune di Palaia;

Visto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Palaia (Pisa) e che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Ritenuto che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificarne l'aspetto esteriore;

Considerato che la zona — come appresso delimitata — ha notevole interesse pubblico perchè presenta rilevanti caratteristiche di quadro naturale per l'esuberanza della vegetazione in cui predominano piante di alto fusto quali cerri e querce, e che, alternata a riposanti radure, si innesta armoniosamente nelle visuali panoramiche dell'insieme ad andamento vario ed ondulato conferendogli un aspetto suggestivo, il tutto godibile dai diversi punti di vista della strada carreggiabile che, diramandosi dalla strada proveniente da Villa Saletta, percorre la zona in direzione della località di Forcoli;

Rilevato che il quadro naturale sopradescritto è da intendersi incluso entro le delimitazioni seguenti:

dall'incrocio della strada che proviene da Forcoli con la carreggiabile che si dirige verso nord-est, il confine segue il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino e con quello che si dirige verso sud: segue quindi questo ultimo dirigendosi verso sud fino a quota 172 nei pressi della località Termini: da qui si dirige verso ovest fino ad incontrare la strada campestre che va verso la località il Casino; segue quest'ultima strada passando vicino a quota 157 e dirigendosi verso la sopramenzionata località; segue ancora la strada campestre, prima in direzione sud-ovest per circa metri 100, poi in direzione nord-ovest per circa 500 metri, in modo irregolare, raggiungendo così la strada che si dirige verso il paese di Forcoli in direzione sud-ovest: segue quest'ultima per circa 250 metri fino ad incontrare il punto di partenza;

Decreta:

La zona, come sopra descritta, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Palaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge predetta.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa

Adunanza del 9 gennaio 1967

L'anno 1967 e questo giorno nove del mese di gennaio, in Pisa, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara, si è riunita, in seguito ad invito scritto trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i componenti e ai sindaci interessati, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa.

(*Omissis*).

2) Riesame vincolo terreni boschivi in comune di PALAIA.

(*Omissis*).

La commissione delibera di riconfermare per i terreni boschivi in comune di Palaia la deliberazione precedentemente adottata, includendo i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1, nn. 3 e 4 della sopracitata legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia, con la delimitazione qui di seguito descritta e riportata sull'allegata carta topografica in scala 1:25000 che fa parte integrante del presente verbale:

« Partendo dall'incrocio della strada che proviene da Forcoli con la carreggiata che si dirige verso nord-est, il confine segue il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino e con quello che si dirige verso sud; segue quindi quest'ultimo dirigendosi verso sud, fino a quota 172 nei pressi della località Termini; da qui si dirige verso ovest fino ad incontrare la strada campestre che va verso la località il Casino; segue quest'ultima strada passando vicino a quota 157 e dirigendosi verso la sopramenzionata località; segue ancora la strada campestre, prima in direzione sud-ovest per circa m. 100, poi in direzione nord-ovest per circa 500 metri, in modo irregolare, raggiungendo così la strada che si dirige verso il paese di Forcoli in direzione sud-ovest; segue quest'ultima per circa 250 metri fino ad incontrare il punto di partenza ».

(353)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

Nuove norme per la copertura del rischio d'invalidità in alcune forme di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i propri decreti con i quali sono stati approvati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alle imprese private che esercitano le assicurazioni sulla vita, i tassi di premio per la copertura del rischio di invalidità parificato a quello del decesso, nelle assicurazioni individuali a forme temporanee per il caso di morte;

Considerata l'opportunità di semplificare e unificare l'applicazione delle tariffe relative alle predette forme, allorchè prevedono il pagamento delle prestazioni assicurate sia in caso di morte che in caso di invalidità totale e permanente;

Visti le basi tecniche e i premi puri e lordi relativi alle predette forme assicurative;

Decreta:

Art. 1.

I decreti di approvazione dei tassi di premio per la copertura del rischio di invalidità parificato a quello di decesso, nelle forme temporanee in caso di morte, sono abrogati.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione sulla vita sono autorizzate a coprire il rischio di invalidità parificato a quello di decesso, nelle assicurazioni individuali a forma temporanea in caso di morte, applicando i tassi delle assicurazioni che garantiscono il solo caso di morte, relativi ad un'età fittizia ottenuta maggiorando di cinque anni l'età effettiva dell'assicurando. Per età all'ingresso in assicurazione inferiori a 25 anni, l'età fittizia si considera in ogni caso pari a 30 anni; per età all'ingresso in assicurazione da 50 a 55 anni, l'età fittizia sarà ottenuta maggiorando di sei anni l'età effettiva dell'assicurando.

Roma, addì 5 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Nuova Lido », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 gennaio 1968, il dott. Guido Cacace è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Nuova Lido », con sede in Roma, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto in data 4 agosto 1955, in sostituzione del dott. Renzo Mariani, deceduto.

(282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.376.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(492)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 52.229.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(491)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.802.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(493)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.652.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(494)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.235.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(495)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.551.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(496)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.949.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(497)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.557.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(498)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.545.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(499)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.052.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(500)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.437.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(501)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.905.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(502)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.251.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(503)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.320.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.856.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.345.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.042.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.004.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(509)

Autorizzazione al comune di Castronuovo Sant Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Castronuovo Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.616.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.753.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.705.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 8157 in data 3 settembre 1966, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 11 giugno 1963, modificata ed integrata con successiva delibera del 6 aprile 1966, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 3.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5 % (1968)	6699	Moncada Corrado, nato a Palermo il 4 ottobre 1895, domiciliato in Roma *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale amministratore della compagnia trasporti petrolio S.p.A., con sede in Palermo, giusta domanda registrata a Palermo il 4 settembre 1959, al n. 9814, mod. 2°, vol. 956 .	200.000

(443) Roma, addì 11 gennaio 1968 *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,91	624,90	624,85	—	624,90	624,90	624,90	624,85
$ Can.	573,05	573,10	573,50	574,15	572,50	—	573,90	574,15	573,05	573,05
Fr. Sv.	143,71	143,76	143,76	143,74	143,70	—	143,77	143,74	143,71	143,73
Kr. D. . . .	83,81	83,80	83,80	83,79	83,75	—	83,80	83,79	83,81	83,81
Kr. N.	87,45	87,46	87,47	87,47	87,45	—	87,47	87,47	87,45	87,45
Kr. Sv. . . .	121,05	121,08	121,08	121,08	121,10	—	121,08	121,08	121,05	121,05
Fol.	173,30	173,41	173,43	173,43	173,40	—	173,425	173,43	173,36	173,365
Fr. B.	12,58	12,578	12,5750	12,5725	12,57875	—	12,574	12,5725	12,58	12,58
Franco francese .	126,72	126,70	126,8050	126,785	126,70	—	126,79	126,785	126,72	126,81
Lst. . .	1505,30	1505,35	1505,20	1505,40	1504,75	—	1505,25	1505,40	1505,30	1505,35
Dm. occ. .	156,17	156,28	156,30	156,28	156,23	—	156,28	156,28	156,17	156 —
Scell. Austr. . . .	24,14	24,14	24,14	24,1410	24,10	—	24,14375	24,1410	24,14	24,144
Escudo Port. . .	21,91	21,89	22 —	21,875	21,90	—	21,89	21,875	21,87	21,875
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,975	8,95	—	8,9775	8,975	8,97	8,9755

Media dei titoli del 22 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste) . . .	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	98,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	574,025
1 Franco svizzero	143,755
1 Corona danese	83,795
1 Corona norvegese	87,47
1 Corona svedese	121,08
1 Fiorino olandese	173,427
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,787
1 Lira sterlina	1505,325
1 Marco germanico	156,28
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,882
1 Peseta Sp.	8,976

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di elettrotecnica, membro;

tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna, di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicato nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno predurre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo preso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 128

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*);

PROVA ORALE

a) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Tensione e corrente elettrica. Gli effetti prodotti dalle correnti. La legge di Ohm ed i principi di Kirchoff. Elementi in serie ed in parallelo. Accoppiamento dei generatori. I ponti per la misura della resistenza in corrente continua. Potenza ed energia elettrica. La legge di Joule. Il campo elettrico. Il condensatore. Esempi tipici di condensatori. Costante dielettrica e rigidità dielettrica. Magneti permanenti ed elettromagneti. Azioni fra campi magnetici e correnti elettriche. La legge di Lenz. Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. Le correnti parassite o di Foucault. Le perdite per isteresi e per correnti parassite. Calcolo dei circuiti magnetici. Fenomeni transitori. Auto e mutua induzione. Le grandezze periodiche, alternative, sinusoidali. Rappresentazione delle grandezze sinusoidali e calcoli relativi. Circuiti elettrici a regime in corrente sinusoidale.

Circuiti con resistenze, autoinduzione e capacità variante combinate in serie ed in parallelo. Impedenza ed ammettenza. Risonanza serie e risonanza parallelo. Tensione, corrente e potenza nei circuiti in regime sinusoidale. Il teorema di Boucherot nelle potenze attive e reattive. Estensione delle leggi di Ohm e di Kirchoff ai circuiti in corrente alternata. La propagazione nelle linee elettriche. L'effetto Ferranti. Sistemi trifasi. Collegamenti a triangolo ed a stella. Campi rotanti magnetici ed elettrici. Sistemi trifasi simmetrici e dissimmetrici, equilibrati e squilibrati. La potenza ed il fattore di potenza nei sistemi trifasi. L'algebra dei sistemi trifasi. Il teorema di Fortescue.

Richiami delle grandezze periodiche. Sviluppo in serie di Fourier delle grandezze alternative. Generalità e classificazione delle macchine elettriche. La legge della circuitazione e calcolo del circuito magnetico delle macchine elettriche. Il trasformatore: principio di funzionamento e particolarità costruttive. Diagrammi di funzionamento a vuoto ed a carico. Perdite e rendimento dei trasformatori. Trasformatori monofasi e trifasi e tipi di collegamento delle fasi. Ripartizione del carico tra unità funzionanti in parallelo. Circuito equivalente di un trasformatore. Autotrasformatori. Macchine sincrone: principio di funzionamento e particolarità costruttive. Caratteristiche di funzionamento dei generatori e dei motori sincroni. Funzionamento in parallelo su rete prevalente a tensione e frequenza costante. I vari metodi di valutazione della reazione di indotto. Perdite. rendimento e potenza di targa. Cenni sul raffreddamento. Macchine asincrone: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive. Diagrammi di funzionamento: caratteristica meccanica e diagramma circolare. Perdite, rendimento e potenza di targa. Il variatore di fase ed il regolatore ad induzione. Macchine a corrente continua: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive. Caratteristiche di funzionamento dei motori e dei generatori a corrente continua con i diversi sistemi di eccitazione. La reazione di indotto e la commutazione nelle macchine a corrente continua. Perdite, rendimento e potenza di targa. Funzionamento in parallelo delle dinamo. Motori a collettore e corrente alternata. La metadinamo in croce: trasformatrice, generatrice e motrice. La amplidina. Macchine ed apparati statici di conversione.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione su uno degli argomenti del programma ufficiale del Corso di elettrotecnica svolto all'Accademia Navale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

La lezione potrà essere integrata da una prova di laboratorio.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400).

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . e residente in . . . . (prov. di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in . . conseguito presso . . in data .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .,

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche presso l'Accademia navale di Livorno ».

(11935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prova d'arte del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze.

La prova d'arte del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di idraulico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Monte delle Capre n. 19, nel giorno 9 febbraio 1968, alle ore tredici.

(607)

Esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze.

L'esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di idraulico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 92 del 15 aprile 1966, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Monte delle Capre n. 19, nel giorno 10 febbraio 1968, alle ore tredici.

(608)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di tre segretari delle sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Cagliari per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, di cui trenta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967 relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Floris Marco, il segretario capo Tanda rag. Ottavio e il coadiutore capo Fadda Giuseppe sono nominati segretari della commissione e della 1ª e della 2ª sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Cagliari, del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del coadiutore capo Puddu Efisio, del segretario principale Palmas Umberto e del segretario capo Piras rag. Giovanni, impossibilitati a proseguire nell'incarico per incompatibilità derivante da vincoli di parentela con taluni candidati, emersa dopo la loro nomina.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(177)

Sostituzione del segretario della 5ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, di cui centocinquantacinque riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967 relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Da Costa Antonio è nominato segretario della 5ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualifica Marchesi Tristano, impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenuta indisponibilità.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(178)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1968, rispettivamente alle ore 10, 9 e 9.

(628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 10 del 1°-31 ottobre 1967, pubblica il decreto ministeriale 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1967, registro n. 23 Interno, foglio n. 193, che aprova la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1966.

(276)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche dei comuni di Andalo e Fai della Paganella.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n. 124 del 4 luglio 1967;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2102-1176/ /74-VII di data 12 ottobre 1967, relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche dei comuni di Andalo e Fai della Paganella;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche dei comuni di Andalo e Fai della Paganella, bandito con decreto del presidente della Giunta regionale n. 124 del 4 luglio 1967, i signori:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della provincia autonoma di Trento.

Membri:

Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale;

Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento;

Pellegrini Renata, ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 16 ottobre 1967

Il presidente della Giunta provinciale: KESSLER

(447)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4597, in data 26 agosto 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Busto Arsizio;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8, 9 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;

Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Villa prof. dott. Luigi, direttore emerito dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano;

Padula dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Varese;

Lepore dott. Romeo, ufficiale sanitario del comune di Gallarate

Segretario:

Carrato dott Leonardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Milano presso l'Istituto di igiene dell'Università di Milano e presso gli istituti clinici della stessa Università ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto resterà affisso, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune di Busto Arsizio (Varese).

Varese, addì 8 gennaio 1968

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(289)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 493 del 15 febbraio 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Modena, dell'ordine provinciale dei medici e del consorzio interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è cotituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lanna dott. Isacco, vice prefetto ispettore prefettura di Modena;

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Reggio Emilia;

Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Modena;

Vecchia dott. Arnaldo, ufficiale sanitario titolare del comune di Carpi.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 3 gennaio 1968

Il medico provinciale: RENZULLI

(288)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 21 dicembre 1967, n. **5006**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *dicembre* 1967)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1968;

Considerato che detto disegno di legge, esaminato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 6 dicembre 1967, ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento;

Decreta:

E' approvato il provvedimento con cui si autorizza la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1968, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 31 ottobre 1967 al Consiglio regionale.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 23 dicembre 1967, n. 4610.

Approvazione del quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *dicembre* 1967)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 115 concernente il quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967;

Considerato che detto disegno di legge, esaminato nell'adunanza del 10 novembre 1967 dal Consiglio regionale, che ha approvato alcuni emendamenti proposti dalla Giunta regionale, ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento ma non anche quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Considerato che l'indicazione del cap. 501 nell'art. 6 del disegno di legge è errata in quanto detto capitolo non è compreso nell'allegato 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 1967;

Visto l'art. 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento di variazione, sopprimendo dall'art. 6 l'errato riferimento al cap. 501;

Decreta:

E' approvato il quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1967, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse e con gli emendamenti introduttivi nella suddetta adunanza consiliare, quale risulta dall'atto allegato, intendendosi soppressi dall'art. 6 i riferimenti al cap. 501.

Roma, addì 23 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 l'ulteriore limite d'impegno di lire 55 milioni (cap. n. 1179).

Art. 4.

Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato nell'esercizio 1967 il limite d'impegno di lire 68 milioni (cap. 1191).

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio 1967 il limite d'impegno di L. 40 milioni (cap. n. 1289).

Art. 6.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. n. 641 . . . . L. 19.500.000
Cap. n. 646 . . . . » 30.000.000

b) *in aumento*:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 1154 . . . . L. 20.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Cap. n. 500 . . . . L. 3.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. n. 631 . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 635 . . . . » 2.000.000

Art. 7.

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

	Provincia di Trento Stanziamento	Provincia di Bolzano Stanziamento
Cap. n. 1154	L. 10.000.000	L. 10.000.000

Art. 8.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 535, 566, 1111, 1191, 1203, 1292 e 1481 dell'esercizio finanziario 1967 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 9.

Nel bilancio della cassa regionale antincendi per l'anno finanziario 1967 e negli allegati n. 1 e 2 al bilancio stesso, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

TABELLA *A*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

a) *in diminuzione*:

Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria IX - *Assegnazioni statali*

Cap. n. 119. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (soppresso) . . . . . L. 450.000.000

b) *in aumento*:

Avanzo dell'esercizio 1966 . . . . . L. 31.468.859

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria I - *Imposte regionali*

Cap. n. 1. — Imposta sull'energia elettrica prodotta in Regione . . . . L. 24.000.000

Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria III - *Proventi dei servizi pubblici minori*

Cap. n. 25. — Entrate eventuali e diverse L. 35.000.000

Categoria V - *Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione*

Cap. n. 40. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi . . . . . . L. 4.625.355

Cap. n. 41. — Avanzo di gestione della stazione agraria sperimentale regionale di San Michele all'Adige . . . . » 1.300.225

Categoria IX - *Assegnazioni statali*

Cap. n. 89. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 L. 10.000.000

Cap. n. 99. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (concorso negli interessi su mutui) L. 110.000.000

Cap. n. 117. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » 40.000.000

Cap. n. 119/V (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 36.000.000

Cap. n. 119/VI (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e dell'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 » 204.000.000

Cap. n. 119/VII (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da erogare al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Tridentina (decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, n. d'ordine 54, tabella *A*) » 2.300.000

Cap. n. 119/VIII (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'interno per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 50, lettera *d*) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » 29.990.000

Cap. n. 119/IX (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » 400.000.000

Cap. n. 119/X (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 18-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . » 28.600.000

TOTALE . . . L. 957.284.439

TABELLA *B*

Variazioni allo stato di previsione della spesa

a) *in diminuzione*:

Titolo I - SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi di riserva e fondi speciali

Categoria IX - *Somme non attribuibili*

Cap. n. 403 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . L. 112.500.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 411 - Spese per manifestazioni e pubblicazioni interessanti l'agricoltura, per documentazioni fotografiche e attività propagandistica, per la produzione e l'acquisto di documentari cinematografici . . . . . L. 3.500.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Previdenza e assicurazioni sociali

Categoria V - *Trasferimenti*

Cap. n. 641 - Sovvenzione alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano per l'estensione della assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensioni ad ai familiari a carico . L. 19.500.000

Cap. n. 646 - Spese per la corresponsione di un asegno mensile ai vecchi lavoratori, ai coltivatori diretti ed agli artigiani . . . » 30.000.000

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1100 - Spese per conferenze, assistenza tecnica ai contadini e per attività dimostrative L. 12.000.000

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. n. 1169 - Contributi per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 2.500.000

Cap. n. 1172 - Contributi per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 1 lett. a) e c), della legge 27 novembre 1956, n. 1367, diretti ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, ecc. (art. 14, I e II comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . » 1.000.000

Cap. n. 1190 - Sovvenzione a favore dei conduttori d'aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 per la parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, nonchè per le urgenti riparazioni ai fabbricati danneggiati (artt. 14, 15, 16 e 25, 1° comma lettera *a*) del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (*soppresso*) . . . . » 450.000.000

Totale . . . L. 631.000.000

b) *in aumento*:

Titolo I - SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Servizi della Presidenza della Giunta regionale

Categoria I - *Servizi degli Organi regionali*

Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale L. 7.000.000

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 30 - Spese riservate della Presidenza della Giunta regionale . . . . . . L. 384.439

Categoria II - *Personale in attività di servizio*

Cap. n. 82 - Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale . L. 28.000.000

Servizi amministrativi

Categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 201 - Spese per l'organizzazione e partecipazioni a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche . . . L. 5.000.000

Cap. n. 203 - Spese per la documentazione delle attività della Regione. Spese per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, studi ed opere di interesse regionale e per diritti d'autore . . . . » 28.000.000

Categoria V - *Trasferimenti*

Cap. n. 214 - Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale . . . . L. 1.000.000

Servizi amministrativi

Categoria IV *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 294 Spese per il funzionamento degli uffici periferici L. 2.500.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE

Demanio forestale

Categoria IV *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 481 Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti e utilizzazione in economia di altri prodotti delle foreste » 28.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Turismo

Categoria IV *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 500 Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica L. 3.000.000

Cap. n. 501 Spese per l'acquisto di materiale fotografico, cartografico ed editoriale di interesse turistico, per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione e l'acquisto di documentari cinematografici » 15.500.000

Caccia e pesca

Categoria V *Trasferimenti*

Cap. n. 535 (di nuova istituzione) Somma da assegnare al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Tridentina quale quota dei proventi delle sopratasse per licenze di pesca (D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, numero d'ordine 54 tabella *A*) L. 2.300.000

LAVORI PUBBLICI E CREDITO

Lavori pubblici

Categoria IV *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 540 Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, della direzione, dell'assistenza e collaudo di lavori pubbblici ed opere di interesse generale di competenza regionale o di altri enti locali . L. 20.000.000

ENTI LOCALI

Servizio antincendi

Categoria IV *Acquisto di beni e servizi*

Cap. n. 566 (di nuova istituzione) Acquisto di automezzi ordinari e di soccorso e di natanti destinati ai servizi antincendi (art. 50, lettera *d*), decreto legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966 n. 1142 L. 29.990.000

Assistenza sociale

Categoria V *Trasferimenti*

Cap. n. 580 Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L. 10.000.000

Cap. n. 581 Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza » 5.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Categoria V *Trasferimenti*

Cap. n. 610 Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati bisognosi L. 2.000.000

Previdenza e assicurazioni sociali

Categoria V *Trasferimenti*

Cap. n. 631 Sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori . . . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 635 Contributi alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali L. 2.000.000

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

Categoria X *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1102 Spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante L. 30.000.000

Cap. n. 1110 (di nuova istituzione) Spese per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *c*) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, diretti ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè l'estendimento degli investimenti a prato o a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione ed in fase di trasformazione zootecnica (art. 14 primo e secondo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 1.000.000

Cap. n. 1111 (di nuova istituzione) Spese per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 2.500.000

Categoria XI *Trasferimenti*

Cap. n. 1150 Contributi e sussidi per conferenze, assistenza tecnica ai contadini e per attività dimostrative L. 15.500.000

Cap. n. 1154 Spese, contributi e sussidi a sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18 a favore della zootecnia » 20.000.000

Cap. n. 1170 Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti (art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 10.000.000

Cap. n. 1179 Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dalle aziende agricole od associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali (art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 110.000.000

Cap. n. 1191 (di nuova istituzione) Concorso sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche (art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314) » 204.000.000

Commercio

Categoria XI *Trasferimenti*

Cap. n. 1203 (di nuova istituzione). — Contributo a fondo perduto alle imprese colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) L. 400.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Categoria X *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1256. — Spees per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie . . . . . . L. 7.000.000

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. n. 1289. — Contributi alle aziende speciali ed ai consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti nelle spese generali. Contributi ai Comuni ed agli altri Enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 40.000.000

Cap. n. 1292 (di nuova istituzione). — Spese per la concessione di contributi ed anticipazioni di cui agli artt. 3, 4 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 13 della legge 2 giugno 1961, n 454) . . . . . » 36.000.000

Demanio forestale

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1320. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito e stagionatura segati, fabbricati, ponti e acquedotti, per l'acquisto di fabbricati, macchinari ed attrezzature particolari nonchè di mezzi specializzati per il trasporto di prodotti boschivi e per l'impianto di opifici, linee elettriche, telefoniche ed aeree . L. 15.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Trasporti

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. n. 1411. — Contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree, lacuali, idroviarie, funiviarie e telefoniche interessanti la Regione. Contributi e sussidi ad enti locali per la progettazione di opere pubbliche riguardanti la viabilità . L. 4.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Caccia e pesca

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. n. 1481 (di nuova istituzione). — Contributi ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 (articolo 18-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) . . L. 28.600.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Categoria XI - *Trasferimenti*

Cap. n. 1702. — Contributi per l'acquisto e il riattamento di immobili destinati all'assistenza sanitaria e ospedaliera e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento degli stessi . . . . L. 20.000.000

Totale . . . L. 1.138.284.439

TABELLA *C*

Bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1967

ENTRATA

Variazioni in aumento:

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Categoria I - *Trasferimenti*

Art. 1. — Contributi sui premi di assicurazione . . . . L. 3.000.000

SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria II - *Trasferimenti*

Art. 12. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'art. 33, lettera *b*) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . . L. 3.000.000

Allegato n. 1 al bilancio
della Cassa regionale antincendi

Bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1967

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1966 . . L. 4.762.243

SPESA

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria I - *Acquisto di beni e servizi*

Art. n. 1. — Compensi, indennità ed oneri riflessi, rimborso spese ecc. . . . . . L. 4.762.243

Allegato n. 2 al bilancio
della Cassa regionale antincendi

Bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1967

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1966 . . L. 3.108.182

SPESA

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria I - *Acquisto di beni e servizi*

Art. n. 1. — Compensi, indennità ed oneri riflessi, rimborso, ecc. . . . . . . L. 3.108.182

(197)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.